

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Campania - Salerno: I Sezione, 11 aprile 2003, n. 254.

Poiché il d.P.R. 299/2000, che ha istituito la tessera elettorale con il solo scopo di sostituire il certificato elettorale, non ha abrogato l'art. 48 del d.P.R. 570/1960 che prevede l'attestazione della identità dell'elettore da parte di uno dei componenti l'ufficio di sezione, legittimamente è ammesso al voto un elettore che presenta la sola tessera elettorale e che è riconosciuto da un componente l'ufficio.

Omissis.

Con il secondo motivo di ricorso viene dedotta: violazione dell' art. 12 del DPR n. 299/2000, in relazione al DPR n. 570/1960, degli artt. 49, 41 e 53 del D.Lgs. n. 267/2000 ed art. 13 l. n. 120/1999; violazione del giusto procedimento elettorale, del principio di trasparenza e di imparzialità; violazione del principio di personalità del voto; eccesso di potere.

Parte ricorrente in primo luogo assume che con l'istituzione della tessera elettorale, sostitutiva del certificato elettorale, sarebbe necessaria, ai fini della legittima ammissione al voto dell'elettore, l'esibizione di essa unitamente ad un documento di riconoscimento, con conseguente illegittimità del riconoscimento diretto da parte di un membro dell'ufficio elettorale, fattispecie verificatasi nelle operazioni in esame, giacché tutti gli elettori sono stati ammessi al voto senza l'esibizione di alcun documento.

La doglianza non è condivisibile.

Parte ricorrente richiama la lettera del comma 2 dell'articolo 1 del DPR 8-9-2000, n. 299, secondo cui "la esibizione della tessera presso la sezione di votazione è necessaria, unitamente ad un documento di identificazione, per l'ammissione dell'elettore all'esercizio del diritto di voto ...", per dedurre l'inapplicabilità nel nuovo sistema della disposizione contenuta nell'articolo 48 del t.u. n. 570/1960, che ammette l'attestazione dell'identità dell'elettore da parte di uno dei membri dell'ufficio.

Osserva al riguardo il tribunale che la norma riferisce direttamente la necessità dell'esibizione alla tessera elettorale e non anche al documento di identificazione, mentre il richiamo a quest'ultimo sembra indicativo unicamente dell'obbligo della previa identificazione dell'elettore, che è presupposto indispensabile per l'ammissione al voto, ma che può avvenire con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento.

Tanto è confermato dalla successiva disposizione dell'articolo 12 del DPR in esame, il quale, nel disciplinare le modalità di annotazione dell'esercizio del voto, colloca tale adempimento "successivamente al riconoscimento dell'identità personale dell'elettore ed all'esibizione della tessera elettorale".

Si parla, dunque, genericamente di "riconoscimento dell'identità personale" e non anche di esibizione del documento di identità, formula alla quale il legislatore avrebbe dovuto fare riferimento, nel caso in cui avesse ritenuto ammissibile la sola identificazione documentale; con la conseguenza che deve ritenersi legittima l'ammissione al voto effettuata previa attestazione dell'identità dell'elettore da parte di un membro dell'ufficio, ai sensi dell'articolo 48 del richiamato testo unico, norma che allo stato non risulta abrogata.

Di poi, ove si consideri che la finalità della tessera elettorale è unicamente quella di sostituire il certificato elettorale (che andava consegnato all'elettore in occasione di ciascuna consultazione), consentendone invece l'utilizzo per una pluralità di consultazioni elettorali, risulta evidente che non sussiste alcuna ragione logico-giuridica per escludere, in ragione della natura e della funzione del nuovo documento, l'operatività del metodo dell'identificazione dell'elettore da parte dei membri dell'ufficio, metodo al quale ordinariamente si ricorreva nella vigenza del sistema del certificato elettorale.

Rileva, inoltre, il Tribunale che la seconda parte del motivo di ricorso in esame articola censure, relative alla violazione del disposto di cui all'articolo 12 del DPR n. 299/2000, nelle quali si evidenzia sostanzialmente la mancata corrispondenza tra il soggetto che si è presentato a votare e quello che, invece, ne aveva il diritto in base al possesso della tessera elettorale.

In particolare, si lamentano ipotesi nelle quali con una stessa tessera elettorale si sarebbe votato due volte, casi di mancata corrispondenza tra il numero di tessera di titolarità dell'elettore votante e quello invece annotato sull'apposito registro di cui all'articolo 12 del DPR n. 299/2000, ipotesi di annotazione in tale registro di elettori che dalla lista sezionale risultano non aver votato.

Le censure non sono meritevoli di favorevole considerazione, considerato che, alla luce della documentazione acquisita in sede istruttoria, le fattispecie segnalate risultano essenzialmente frutto di meri errori materiali e non anche delle violazioni sostanziali prospettate da parte ricorrente.

Con l'ordinanza istruttoria del 4-12-2002 il tribunale ha disposto l'acquisizione, per ciascuna delle sezioni, dei registri (maschile e femminile) "per l'annotazione del numero della tessera elettorale degli elettori che si presentano a votare nella sezione", delle liste elettorali in cui sono riportate le annotazioni di avvenuto voto, nonché copia conforme del Registro delle tessere elettorali del comune di ...

Orbene, quest'ultimo registro indica il numero di tessera elettorale attribuito all'elettore; la lista elettorale contiene il nominativo dell'elettore, con indicazione del numero di iscrizione nella lista medesima, e l'annotazione di avvenuto voto; il registro "per l'annotazione ...", poi, riporta l'indicazione del numero della tessera elettorale di chi si presenta a votare e l'indicazione del numero di iscrizione dell'elettore nella lista sezionale.

In particolare, va osservato, per quanto in questa sede interessa, che il numero di tessera elettorale è formato da ben nove cifre e che nel registro per l'annotazione della tessera elettorale l'elettore che ha espresso il voto non viene indicato con il nome e cognome, ma unicamente con il numero di iscrizione nella lista sezionale.

La necessità di indicare ben nove cifre nell'annotazione del numero di tessera elettorale ed, altresì, la predetta indicazione numerica (e non nominativa) del soggetto che ha votato rendono estremamente agevole la commissione di errori materiali di trascrizione, con la conseguenza che è di questi (e non anche di violazioni sostanziali) che deve ritenersi la sussistenza, tutte le volte in cui la mancata corrispondenza al numero esatto dipenda unicamente da una cifra, ovvero quando dall'esame comparativo tra tutti gli elementi contenuti nei documenti sopra richiamati sia comunque possibile risalire all'identità del soggetto che ha votato.

Si vuole in ultima analisi affermare che il dato di maggiore affidamento resta pur sempre quello contenuto nella lista elettorale di sezione, giacché questa riporta le generalità complete dell'elettore e, unitamente ad esse, le attestazioni delle operazioni di identificazione dell'elettore e della avvenuta votazione.

Sicché, in presenza del documento di cui innanzi, completo nelle annotazioni sue proprie, diviene irrilevante l'erronea indicazione del numero di tessera elettorale ovvero di quello di iscrizione nella lista sezionale, eventualmente contenuta nel registro "per l'annotazione del numero della tessera ...".

D'altra parte, risulta estremamente improbabile che si consenta due volte l'utilizzo della stessa tessera elettorale e, dunque, si consenta una doppia votazione allo stesso soggetto, considerato che a tanto ostano sia le precedenti annotazioni di voto poste sulla lista sezionale, sia in ogni caso il timbro di annullo che deve essere apposto dall'ufficio sulla tessera (art. 12 dPR n. 299/2000).

Ciò premesso, applicando i principi sopra enunciati e valutando comparativamente i dati riportati sui registri e sulle liste acquisite in sede istruttoria, ritiene il Tribunale che non siano stati violati i principi di certezza e personalità del voto, emergendo al più dalle situazioni denunciate meri errori materiali di annotazione.

Omissis.